

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4074/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio dei codici 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00 della nomenclatura combinata (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silicio la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazi doganali; che questo volume deve, tuttavia, essere ridotto a 12 600 tonnellate al fine di tener conto delle importazioni abituali dai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELE) che possono essere effettuate in esenzione da dazi doganali, in virtù degli accordi conclusi con tali paesi, nonché degli obblighi contratti nei confronti di un paese terzo che ha un diritto di negoziatore originario per tale volume contingente; che pertanto è opportuno aprire, il 1° gennaio 1988, il contingente tariffario in questione ripartendolo tra gli Stati membri;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni, per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni del prodotto in questione provenienti da paesi terzi che non beneficiano di un regime preferenziale equivalente, alle percentuali seguenti:

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	12,43	8,92	23,57
Danimarca	0	0	0
Germania	61,12	65,17	64,36
Grecia	0	0,13	0,84
Spagna	9,22	0,87	2,25
Francia	4,69	0,51	0,41
Irlanda	0	0	0
Italia	3,25	15,92	1,15
Portogallo	0,55	0,19	0,12
Regno Unito	8,74	8,29	7,31

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio durante il 1988, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	17,11
Danimarca	0,01
Germania	63,69
Grecia	0,45
Spagna	3,75
Francia	1,56
Irlanda	0,01
Italia	5,25
Portogallo	0,25
Regno Unito	7,92

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo tra gli Stati membri la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % circa del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, occorre che ogni Stato membro che abbia utilizzato totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo dalla riserva di quantitativi corrispondenti al